

PROPOSTA DI LEGGE AL PARLAMENTO

“Misure di ulteriore incentivazione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili”

Relazione

Le politiche energetiche, in particolare per quanto riguarda l’accrescimento del grado di autonomia del nostro Paese rispetto alle forniture che riceve dall’estero, sono oggi al centro del dibattito politico nazionale anche a causa del conflitto armato che coinvolge la Russia e l’Ucraina, tradizionalmente tra i principali fornitori dell’Italia.

In un contesto internazionale e nazionale segnato da una gravissima crisi energetica dovuta al suddetto conflitto, dai tagli arbitrari nelle forniture e dalla conseguente esplosione del costo delle bollette per famiglie e imprese, sta acquisendo una forte centralità nel dibattito pubblico la questione delle Comunità energetiche, ovvero di quelle associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) e l’Autoconsumo Collettivo (AUC) sono stati introdotti a livello europeo con la Direttiva UE 2001/2018, nota come REDII, una norma nata con l’obiettivo di stimolare gli Stati Membri verso un crescente sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo, tra le varie forme, anche quelle legate all’autoconsumo finalizzato a decentralizzare la produzione, a combattere lo spreco e la povertà.

A livello nazionale la disciplina in materia di autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete trova la sua regolamentazione nel Titolo IV del D.lgs. 199/2021. La presente Proposta di legge al Parlamento si inserisce a tale livello normativo per apportare le necessarie integrazioni, atte ad introdurre ulteriori misure di incentivazione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili. L’autoconsumo energetico è una potente leva sia dal punto di vista economico che ambientale, poiché la fonte energetica utilizzata, in quanto rinnovabile, è pulita e contribuisce, pertanto, anche al raggiungimento degli obiettivi di rispetto dell’ambiente nei territori antropizzati. L’autoconsumo permette di risparmiare creando le condizioni ottimali che possono portare all’elettrificazione del proprio fabbisogno energeti-

co e, inoltre, consente di ridurre i picchi di consumo, che hanno un impatto significativo sui costi di approvvigionamento energetico.

La Proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'**articolo 1** definisce le finalità della Proposta di legge, ovvero accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando ulteriori misure di incentivazione dell'autoconsumo da fonti rinnovabili. A tale scopo si affianca all'autoconsumo istantaneo di energia una più effettiva incentivazione dello scambio di energia all'interno di una comunità dell'energia rinnovabile o in un gruppo di autoconsumatori.

L'**articolo 2** è il cuore della Proposta di legge, che contiene le ulteriori misure di incentivazione che vanno a integrare la normativa statale in materia. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) è chiamata ad adottare i provvedimenti necessari ad effettuare i chiarimenti atti a definire l'addebito ai consumatori finali dell'energia prelevata dalla rete al netto dell'energia scambiata su base oraria all'interno della comunità di cui sono soci, ad individuare le modalità per cui l'energia prodotta dagli impianti a servizio di una comunità dell'energia rinnovabile o di un gruppo di auto consumatori che agiscono collettivamente e riversata in rete per essere ceduta al GSE o ad altro operatore di mercato sia al netto dell'energia condivisa all'interno della comunità o del gruppo. Infine l'articolo stabilisce che le erogazioni previste sotto forma di tariffa incentivante vengono convertite in riduzione degli oneri di sistema, quindi determinano un risparmio in bolletta per i consumatori. Tale misura renderebbe sistemico il taglio degli oneri già previsto per periodi limitati di tempo nel corrente 2022.

L'**articolo 3**, infine, definisce la neutralità finanziaria della legge e ne stabilisce la procedura di urgenza per quanto riguarda l'entrata in vigore.